

N. 03357/2014REG.PROV.COLL.

N. 10501/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10501 del 2010, proposto dal signor Nicolo' Santini, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Conca D'Oro, 184/190;

contro

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "Enzo Ferruccio Corinaldesi", Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA, SEZIONE I, n. 02819/2010, resa tra le parti, concernente scrutinio finale esame di stato;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "Enzo Ferruccio Corinaldesi" e del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l'avvocato Discepolo e l'avvocato dello Stato Federico Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La questione sottoposta alla valutazione del Collegio concerne i risultati dell'esame di stato per il conseguimento del diploma di geometra, svoltosi nel 2008 presso l'Istituto Tecnico Enzo Ferruccio Corinaldesi di Senigallia. Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Ancona, sez. I, n. 2819 del 30 giugno 2010, notificata il 24 settembre 2010, il ricorso al riguardo proposto dal signor Nicolò Santini veniva respinto, in quanto i risultati ottenuti dallo studente nel corso dell'anno scolastico e nelle conclusive prove d'esame non avrebbero evidenziato anomalie del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice; anche dalle "pretese irregolarità formali", inoltre, non sarebbero emersi "elementi sostanziali" per sostenere risultati di segno opposto, rispetto a quelli resi oggetto di impugnativa.

In sede di appello (n. 10501/10, notificato il 18 novembre 2010), venivano prospettati i seguenti motivi di gravame:

1) error in procedendo; violazione dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; omissione di pronuncia su specifiche censure del ricorrente, con riferimento ai verbali delle prove d'esame, "manifestamente significativi dell'approssimatività e superficialità della valutazione compiuta dalla Commissione". Vi sarebbero state, in particolare "mancata giustificazione delle deliberazioni assunte e trascritte nei verbali...mancata compilazione e sottoscrizione delle schede di correzione delle prove di italiano...costruzione e progettazione edile, oltre ad...una difformità e contraddittorietà del punteggio, conseguito dal candidato nella terza prova scritta": circostanze,

tutte, non valutate in primo grado di giudizio, con carenza di motivazione al riguardo della sentenza appellata;

2) eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta erroneità, discrasia e carenza di verbalizzazione, istruttoria e motivazione, in quanto il ricorrente era stato ammesso alle prove con piena sufficienza e tale sufficienza aveva riportato anche in due su tre degli elaborati scritti in sede di esame, con punteggio finale insufficiente solo per il risultato estremamente negativo della prova orale. In ogni caso, il mancato conseguimento del diploma avrebbe imposto una *“rigorosa indicazione dei presupposti assunti quali rilevanti, al fine di adottare una decisione così gravemente pregiudizievole per il candidato”*. Le carenze formali rilevate, infine, sarebbero state sufficienti per determinare l’illegittimità dell’atto impugnato, con particolare riguardo ai verbali nn. 9, 11, 12 e 13 ed alla scheda personale dell’allievo interessato (non adempiuto, nel verbale n. 9, l’obbligo di *“barrare le diciture che non interessano”*; inesatta compilazione del prospetto riassuntivo, circa il punteggio raggiunto nelle prove scritte; correzione della prima prova scritta alla presenza di due su tre docenti dell’area umanistica; mancata sottoscrizione dei verbali e dei documenti da parte del Presidente della Commissione);

3) violazione o falsa applicazione dell’art. 11, n. 1, dell’O.M. n. 30 (prot. 2724) del 10 marzo 2008, risultando dubbia la presenza di tutti i commissari e l’apporto di ciascuno, nonché persino la riferibilità al ricorrente della prova oggetto di valutazione;

4) violazione o falsa applicazione dell’art. 12, n. 2 della medesima O.M., in relazione alla mancata verifica da parte del Presidente della Commissione della composizione della Commissione stessa e della presenza dei commissari;

5) violazione o falsa applicazione degli articoli 13, n. 10 e 15, n. 6 della stessa O.M. n. 30; difetto di motivazione e carenza nella verbalizzazione, in quanto la mancanza della firma (anche nella scheda relativa al colloquio) farebbe presumere che il Presidente non avesse partecipato alle operazioni di valutazione, comunque rimaste immotivate;

6) violazione dell’art. 12, n. 11 dell’O.M. n. 30, in relazione al divieto di interazione della Commissione di esame con altra Commissione.

L’Amministrazione scolastica appellata, costituitasi in giudizio, ricostruiva la correttezza procedurale delle prove d’esame di cui trattasi e l’attendibilità del giudizio finale.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che le ragioni difensive dell'appellante non siano condivisibili.

Col primo motivo di gravame, in particolare, si contestano carenze della sentenza appellata, non rilevanti nella presente sede di appello, in quanto l'effetto devolutivo, tipico di tale grado di giudizio, consente al Giudice di valutare nuovamente ogni domanda riproposta, modificando o integrando la motivazione ove necessario (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. IV, 20.12.2005, n. 7201; Cons. St., sez. V, 13.2.2009, n. 824 e 19.11.2009, n. 7259; Cons. St., sez. VI, 25.9.2009, n. 5797).

Nel secondo ordine di censure, l'interessato evidenzia – unitamente ad osservazioni di tipo formale (anticipate nel primo motivo e reiterate in quelli successivi) – una discrasia fra i risultati scolastici ottenuti (con conclusiva ammissione agli esami di Stato), rispetto all'esito negativo di questi ultimi. Sotto tale profilo, il Collegio condivide le ragioni esposte nella sentenza appellata, entrando in discussione nell'ottica sopra indicata il corretto esercizio, o meno, nel caso di specie della c.d. discrezionalità tecnica, ovvero dell'apprezzamento effettuato dall'Amministrazione sulla base di discipline tecnico-scientifiche e di regole di valutazione didattica, per quanto qui interessa riconducibili allo svolgimento di prove di esame, implicanti riscontro del grado di maturità raggiunto e delle conoscenze acquisite dagli allievi.

In ordine a tale apprezzamento – insindacabile nel merito – la cognizione del Giudice Amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 601 del 9.4.1999, con successivo indirizzo giurisprudenziale, che ha evidenziato come spetti a detto Giudice – anche in base al principio, di rilievo comunitario, della effettività della tutela – una piena cognizione del fatto, secondo i parametri della disciplina in concreto applicabile.

Nell'ambito del giudizio di legittimità non può infatti non essere valutata, anche attraverso idonea consulenza tecnica, l'eventuale erroneità dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove tale erroneità sia in concreto valutabile (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 4.12.2009, n. 694); ai fini anzidetti, appare censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (esattamente in termini: CdS, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201).

L'indirizzo sopra sintetizzato si è tradotto nelle formule, di norma utilizzate dalla giurisprudenza, secondo le quali l'esercizio della discrezionalità tecnica deve rispondere ai dati concreti, deve essere logico e non arbitrario.

L'orientamento giurisprudenziale indicato mira a garantire, con l'effettività della tutela giurisdizionale, l'esclusione di ambiti franchi da tale tutela, al fine di assicurare un giudizio coerente con i principi, di cui agli articoli 24, 111 e 113 Cost, nonché 6, par.1, CEDU.

Appare superato in altre parole, nel giudizio in questione, il principio della sindacabilità degli atti discrezionali sul piano del controllo solo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito, dovendo invece tale giudizio estendersi all'attendibilità delle operazioni tecniche effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale solo quando l'indagine del giudice di legittimità si sia estesa alla opportunità o alla convenienza dell'atto, con oggettiva sostituzione della volontà dell'organo giudicante a quella dell'Amministrazione competente in materia (Cass. 5.8.1994, n. 7261).

In base ai principi generali illustrati, appare evidente l'estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito in materia di valutazioni scolastiche, orientate non a selezionare i più meritevoli in base a parametri preordinati, come nelle prove concorsuali, ma a garantire un'efficace formazione dei giovani, secondo le finalità proprie dell'istruzione pubblica: finalità, che possono configurare l'esito sfavorevole di una prova d'esame non come soccombenza rispetto ad altri soggetti, né come giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità che alcuni singoli scrutinati rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare senza sofferenza e maggiori possibilità l'ulteriore corso degli studi, ovvero l'ingresso nel mondo del lavoro.

E' quasi inutile sottolineare come la potestà pubblica, indirizzata alla formazione ottimale degli studenti, sia esercitabile con margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all'esperienza del personale docente: tali margini, per quanto risulta dagli atti – ed in assenza di qualsiasi effettivo principio di prova in senso contrario, fornito dal diretto interessato – non appaiono superati, né esercitati nella fattispecie in modo incongruo.

Non appare in assoluto contraddittorio o illogico, infatti, che uno studente, i cui risultati scolastici erano stati ritenuti sufficienti, benchè non brillanti, sia risultato così gravemente carente nella prova orale da non superare conclusivamente le prove d'esame, nonostante la sufficienza riportata in due su tre prove scritte; illogico sarebbe, al contrario, ritenere che la commissione esaminatrice non

potesse emettere un giudizio complessivo di insufficienza – frutto della sommatoria dei voti riportati nelle singole prove – solo perché lo studente aveva superato (con stretto margine) il limite della sufficienza in alcune di tali prove, o perché i risultati dello stesso nel corso dell'anno scolastico non erano stati radicalmente negativi.

Appare innegabile che tutte le argomentazioni, spese a tale riguardo, incidono in realtà sul puro apprezzamento della Commissione esaminatrice: apprezzamento che resta insindacabile nel merito, sotto il profilo della possibilità o meno, per la Commissione stessa, di adottare criteri più indulgenti, senza alterare le finalità di interesse pubblico perseguite.

Quanto al giudizio finale, è difficile comprendere sotto quale profilo non si rinvergano nello stesso ragioni esaustive, per giustificare le conseguenze prodotte, posto che – precisati gli argomenti del colloquio – viene segnalata una *“preparazione molto scarsa e caratterizzata da gravi lacune in tutte le discipline coinvolte, sebbene la commissione abbia cercato di mettere il candidato a proprio agio”*, con ulteriore disorientamento nell'esposizione della tesina, dal medesimo candidato predisposta.

Altre argomentazioni, riferite alle ragioni del provvedimento contestato, appaiono in tale contesto non fondate, o riconducibili ad inammissibili diverse valutazioni soggettive dell'appellante, circa un diverso possibile esito della prova conclusiva dei propri studi.

Restano da valutare le ulteriori, diffuse argomentazioni difensive che, nei quattro successivi motivi di gravame, vorrebbero evidenziare vizi formali nei lavori e nelle modalità di verbalizzazione della Commissione esaminatrice.

Ove tali vizi fossero tali, da inficiare in modo globale l'operato della medesima Commissione, tuttavia, le censure invaliderebbero nel loro complesso le prove d'esame di cui trattasi ed avrebbero comportato, a pena di inammissibilità del gravame, la notifica (che non risulta avvenuta) ad almeno un soggetto controinteressato, in quanto leso dall'ipotizzabile annullamento dell'intera procedura.

Il Collegio, in ogni caso, non ravvisa tale inammissibilità, sia per il carattere generico delle contestazioni, che pure avrebbero potuto trovare puntuale riscontro, in esito all'avvenuto accesso agli atti, sia per la corrispondenza a mera irregolarità di alcune segnalazioni. Appartengono a quest'ultima categoria le osservazioni riferite al verbale n. 9, in cui la Commissione avrebbe dovuto *“barrare le diciture che non interessano”*, in rapporto a modalità procedurali, comunque emergenti dalle operazioni successive. Nei singoli verbali depositati in atti, inoltre, vengono indicati i

nominativi dei commissari presenti e nel verbale n. 9, in particolare, viene precisato che l'intera commissione avrebbe deciso di procedere alla *“correzione collegiale di alcuni elaborati d'italiano e di alcuni elaborati di costruzioni e progettazione, prima della divisione in aree disciplinari, al fine di avere la possibilità di uniformità di giudizio”*.

L'art. 15, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 30 del 10 marzo 2008 (*Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statale, per l'anno scolastico 2007/2008*) disponeva peraltro che le commissioni *“ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta”* potessero *“operare per aree disciplinari...ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione”*. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari, inoltre, avrebbe potuto essere attuata *“solo in presenza di almeno due docenti per area”* (non necessariamente tre, come sembra ritenere l'appellante).

Nel verbale n. 11, nonostante qualche ambiguità formale, si attesta la presenza della professoressa Taccaliti (secondo il medesimo appellante assente, o non coinvolta), unitamente a quella degli altri commissari, e si afferma che correzione era stata effettuata dalla *“commissione divisa per aree disciplinari”*, con attribuzione finale dei punteggi ad opera dell'intera commissione.

La correttezza di tale procedura è confermata dallo stesso articolo 15 della citata o.m. n. 30 del 2008, che al comma 7 precisa come la correzione delle prove scritte si dovesse concludere con una proposta di punteggio, poi definitivamente attribuito *“dall'intera commissione a maggioranza”*.

La motivazione richiesta dalla medesima ordinanza (art. 13, comma 9) riguarda inoltre i criteri di correzione preordinati e le modalità procedurali (per aree disciplinari, o meno) non la valutazione delle singole prove scritte, sinteticamente espressa col voto numerico.

I verbali depositati, poi, recano la firma del Presidente della commissione e la valutazione finale dell'appellante (52/100) risulta sottoscritta da tutti i commissari. Quanto al verbale n. 11, in cui per la terza prova del Santini viene indicato un punteggio pari a “0”, sembra evidente la sussistenza di un errore materiale, che non ha inficiato la successiva attribuzione finale del punteggio (corrispondente a punti 8/15, 11/15 e 10/15 per le prove scritte e a 12/35 per le prove orali), né tanto meno pone in dubbio l'effettiva riconducibilità al Santini di detta terza prova, come si afferma in modo apodittico, pur essendo stati prodotti in giudizio gli elaborati in questione e non mancando quindi i presupposti per contestazioni più puntuali. Ugualmente non invalidante appare quanto

segnalato con riferimento al verbale n. 12 del 25 giugno 2008, da cui emergerebbe l'avvenuto esame delle prove scritte dei candidati, da parte della commissione appellata, in accordo con la commissione della classe 5, sez. B del medesimo Istituto, non essendo comprensibili le ragioni per cui tale accordo di metodo avrebbe impedito l'esame autonomo dei fascicoli e dei curricula dei candidati da parte di ciascuna commissione.

Le doglianze dell'attuale appellante (qui esaminate globalmente, stante la già rilevata inammissibilità di censure caducanti dell'operato complessivo della commissione esaminatrice, in assenza di notifica ad almeno un soggetto controinteressato) appaiono dunque, oltre che inammissibili, infondate, in quanto riferite ad omessa specificazione a verbale di singoli adempimenti, senza che tale circostanza risulti di per sé decisiva, per escludere il corretto espletamento della procedura di cui alla ricordata o.m. n. 30 del 2008, o comunque per incidere concretamente sull'apprezzamento tecnico espresso dagli esaminatori.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, data la delicatezza della questione sottoposta a giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)